

## GLOSSARIO ALLE LINEE GUIDA

### 1. AIUTI DICHIARATI ILLEGALI E ILLEGITTIMI

Per verificare le procedure di recupero in atto in materia di aiuti di Stato, per le quali la Commissione europea ha adottato una decisione negativa e ha ingiunto all'Italia di recuperare dalle imprese beneficiarie le somme indebitamente fruite, oltre a verificare quanto disposto dal D.P.C.M. 23-05-2007, è necessario consultare l'elenco disponibile al seguente link al seguente link:<http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>  
L'elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione Europea.

### 2. ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di concedere erogazioni a favore di titolari di imprese sono tenuti ad acquisire idonea documentazione informativa circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all' art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice.

La verifica di tale documentazione, che prima della Legge n. 161 era prevista tramite l'acquisizione dell'informazione antimafia per l'erogazione di aiuti di importi superiori a Euro 150.000,00, diventa pertanto sempre necessaria. Fermo restando il precedente obbligo di informazione antimafia per importi superiori alla soglia di euro 150.000, negli altri casi l'Amministrazione, o il soggetto gestore, dovrà procedere all'acquisizione della comunicazione antimafia.

Informazione e comunicazione antimafia sono acquisibili tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa richiesta di credenziali d'accesso alla competente Prefettura (Firenze, nel caso della Regione Toscana) e acquisizione delle necessarie dichiarazioni e autocertificazioni da parte dei soggetti per cui è necessario effettuare le verifiche.

**Tutte le indicazioni necessarie ed i riferimenti, nonché circolari emanate al riguardo dal Ministero dell'Interno sono reperibili al seguente link: [http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/Certificazione\\_antimafia-9955.htm](http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/Certificazione_antimafia-9955.htm)**

### 3. AUTOCERTIFICAZIONI E AUTODICHIARAZIONI

**a) Autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione)(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)** è una dichiarazione firmata dal soggetto, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

Con l'autocertificazione, il soggetto **può dichiarare fatti, stati o qualità personali contenuti in pubblici elenchi o registri**. Si possono autocertificare, ad esempio, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, lo stato civile, lo stato di famiglia, il titolo di studio conseguito, l'appartenenza ad ordini professionali, lo stato di disoccupazione, ecc.

**b) Autodichiarazione (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio)(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)** al contrario, **può essere usata per dichiarare fatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri**. In questo caso il soggetto dichiara

qualcosa di cui è a conoscenza, inerente a se stesso o a soggetti terzi, che però non è certificabile da parte della pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Sia l'**autocertificazione** che la **autodichiarazione** consistono in una dichiarazione firmata dal soggetto interessato sotto la sua responsabilità. La differenza tra i due documenti, quindi, non riguarda la forma, ma i fatti, gli stati o le qualità personali che si possono autocertificare o, per esclusione, autodichiarare.

In entrambi i casi non è possibile ricorrere all'autocertificazione o all'autodichiarazione per i certificati medici, sanitari e veterinari; certificati di origine; certificati di conformità CE; certificati di marchi o brevetti.

Sono obbligati ad accettare autodichiarazioni e autocertificazioni le pubbliche amministrazioni e le imprese che svolgono servizi di pubblica utilità, mentre al contrario le imprese private hanno solo facoltà di accettarle. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 D.P.R. n. 445/2000).

Possono fare l'autocertificazione e l'autodichiarazione i cittadini italiani ed i cittadini della Comunità Europea.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare ed autodichiarare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

**Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000). Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato.**

## **5. CASELLARIO GIUDIZIALE**

In sede di verifica delle dichiarazioni l'Amministrazione regionale (settore competente direttamente o attraverso il soggetto gestore) chiede al competente ufficio giudiziale i certificati generali del casellario giudiziale.

Può essere utile ricordare che il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna penale definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona. Tale certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Il sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche; la consultazione del CERPA può avvenire per:

- le acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti (artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000);
- i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 28 e 32 D.P.R. 313/2002).

### **a) Fattispecie rilevanti ai fini della valutazione del casellario giudiziale**

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Traffico illecito di rifiuti (articolo 260 D. Lgs. n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Corruzione e peculato (articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis codice penale, nonché articolo 2635 codice civile);

Frode (ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee); ed i reati di cui agli articoli 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640 c.p. (truffa), 316-bis (malversazione ai danni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee);

Terrorismo (delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche);

Riciclaggio (articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni);

Sfruttamento del lavoro minorile (D.Lgs. n. 24/2014);

Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, come aggiornato dal D.Lgs. n. 138/2011 e dal D.Lgs. n. 158/2015);

Reati in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.Lgs. n. 152/2006 e L. 22/05/2015, n. 68).

Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 76/2013);

Reati per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (D.L. 10/09/1983, n. 463; art. 37 L. 689/1981).

Si ricorda che detto elenco ha natura esemplificativa e le fattispecie ivi riportate possono essere integrate sulla base di ulteriori norme specifiche non espressamente richiamate.

## **b) Modalità per la verifica e la valutazione delle condanne penali**

La dichiarazione presentata in sede di domanda di agevolazione deve contenere tutti i provvedimenti emessi nei confronti del soggetto nel lasso di tempo richiesto (cinque anni), a prescindere dall'entità del reato e/o dalla sanzione, la cui valutazione compete all'amministrazione.

Opera l'esclusione dal beneficio qualora l'Amministrazione regionale/Soggetto gestore accertino un precedente penale per una delle fattispecie espressamente indicate nel bando e nel caso in cui ricorrano gli estremi di applicazione dell'art. 32-quater c.p. (nei casi in cui alla condanna consegua l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione); in questi casi l'esclusione opera come automatica ed obbligatoria.

Il richiedente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il richiedente è tenuto a non indicare soltanto le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

La riabilitazione (o l'estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di legge) per poter operare, deve essere giudizialmente dichiarata, poiché il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria.

## **c) Modalità di motivazione dell'esclusione e della revoca.**

Nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza di una sentenza di condanna rilevante ai fini del

bando, l'Amministrazione regionale (settore competente) deve motivare accuratamente l'esclusione; occorre motivare con la stessa accuratezza anche la "mancata esclusione" del richiedente. E' quindi prudente fare sempre ricorso ad una motivazione in sede di adozione del provvedimento, sia in caso di ammissione, sia in caso di esclusione di un partecipante che abbia riportato provvedimenti di condanna.

## **6. CONCORDATO IN CONTINUITA' E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Il Concordato preventivo con continuità aziendale e l' accordo di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dal Titolo III ("Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione") del RD.n.267/1942 (Legge Fallimentare) ed hanno quale presupposto per l'ammissione - al pari di ogni procedura concorsuale - lo "stato di crisi dell'imprenditore" (art. 160, comma 1 "L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo" ed "ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza" (art. 160, comma 3), "L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori" (art. 182-bis, comma 1).

Ai fini dell'ammissibilità ai bandi per agevolazioni lo stato di crisi contrasta con quanto richiesto dai regolamenti comunitari e dal bando stesso di "non essere impresa in difficoltà". In proposito il Reg. (CE) n. 651/2014 (regolamento di esenzione) precisa che "ai fini del presente regolamento si intende per: (...) 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: (...) c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori" (Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014). In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia con sentenza del 6 luglio 2017 (Causa C-245/16) per la quale "il fatto che un'impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza (...) è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato". In tal senso, concedere un'agevolazione ad un'impresa in difficoltà (stato d'insolvenza o altro) significherebbe aiutare un'impresa in crisi, circostanza questa vietata dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato (RE. (CE) n. 651/2014).

Allo stesso modo, non è possibile mantenere l'agevolazione concessa se l'impresa versa in stato di crisi nel periodo di mantenimento dell'investimento, in quanto lo stato di crisi (in qualunque sua forma: dallo scioglimento e liquidazione, al fallimento) configura fattispecie di "cessazione, distrazione, alienazione" dell'intervento agevolato (c.d. bene) dalle finalità per le quali è stato concesso, con il, conseguente venir meno della "stabilità dell'operazione" (cfr. Reg. (CE) 1303/2013, D.Lgs. n. 123/1998, L.R. n. 71/2017).

## **7. CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI**

La Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 - Controlli sulle autocertificazioni - detta norme a carattere generale, senza specificare a quale tipologia sono dirette (cioè se riferibili o meno solo ai soggetti "ammessi"). Tuttavia, considerando la finalità delle suddette prescrizioni, anche secondo quanto previsto successivamente - ovvero che "l'effettuazione del riscontro deve consentire l'acquisizione di elementi di confronto certi" utili per l'amministrazione - si ritiene che i suddetti controlli debbano essere limitati ai c.d. soggetti ammessi (finanziati e no).

Per la definizione della percentuale di controlli a campione, si ricorda che la Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 lett. G) - Controlli a campione - stabilisce che "il presupposto fondamentale per l'effettuazione di controlli a campione è la definizione di una base, sufficientemente indicativa, per il riscontro della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione." In tal caso, per la concessione di finanziamenti comunitari o di agevolazioni e benefici in generale, la percentuale da sottoporre a controllo sarà del 5% - 10% delle istanze accolte (v. punto 1.3 e punto 2).

## 8. DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva)

Attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'art. 10, comma 7, del decreto legge 203/2005 ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva.

Con successivo intervento, contenuto nell'art. 1, comma 553 della legge 266/2005 (c.d. legge finanziaria 2006) viene precisato che le imprese di tutti i settori sono tenute a certificare la regolarità contributiva per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie "per la realizzazione di investimenti".

Dalla suddetta previsione normativa discende l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che concedono agevolazioni alle imprese di richiedere il DURC del soggetto beneficiario.

Con D.M. del 24/10/2007 (abrogato e sostituito dal D.M. 30 gennaio 2015) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto l'estensione dell'obbligo del DURC regolare a tutti i settori produttivi a partire dal 30 dicembre 2007.

Il D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), all'art. 31, comma 3 (in vigore dal 19 aprile 2016) introduce l'istituto della compensazione, disponendo che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (...) qualora le amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti acquisiscono un "documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto" le stesse amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti "trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza" ed "il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto (...) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile" dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e/o dalla stazione appaltante.

L'art. 31, ai commi 8-bis -8-quinquies prevede l'obbligo della verifica del DURC in fase di "erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" prevedendo l'applicazione dell'istituto della compensazione in caso di Durc irregolare.

Secondo le disposizioni normative vigenti è possibile concludere che - in ambito di benefici e sovvenzioni - il DURC debba essere verificato:

- dalle amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa
- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- per la fruizione di finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale
- per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti produttivi (art. 1, comma 553 della L. n. 266/2005)
- per l'erogazione di benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (di cui all'art. 1, comma 553 della L. n. 266/2005)

Il DURC:

- è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione procedente, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato;
- ha valore 120 giorni
- la concessione/erogazione di agevolazioni è disposta in presenza di un DURC valido e rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Le imprese che hanno sede in altro Stato dell'UE e non hanno sede o unità operativa in Toscana, al momento della presentazione della domanda sono tenute a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

## DURC ON LINE

Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 all'art. 4 ha introdotto il DURC Online. Operativo dal 01/07/2015, ma seguito dall'entrata in vigore del D.M. 30/01/2015, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con modalità telematiche, in tempo reale e non potrà essere richiesta alla data di presentazione della domanda.

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato "Durc On Line" che indica la regolarità al momento dell'interrogazione.

Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015. <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html>

La procedura fornisce un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili.

In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Ciò comporta che non potrà esservi la regolarità contributiva per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo dei due mesi antecedenti a quello in cui è effettuata la verifica. In tal caso l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

L'attivazione della verifica della regolarità avviene esclusivamente attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, quindi, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta, ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Il Durc on line non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data della richiesta che ha originato l'esito ai sensi del comma 2, dell'art. 7 del DM ed è liberamente consultabile nei siti internet dei soggetti preposti al rilascio (v.sopra), secondo il principio di unicità del DURC.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line, provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate nell'arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato entro il periodo di 120 giorni della sua

validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione.

Qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Durc On Line ancora in corso di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame.

Qualora il termine di validità residuo non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

Nel caso di esito di irregolarità, questo ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell'esito della verifica, che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all'interessato (o al soggetto da esso delegato) l'invito a regolarizzare. La responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto interessato (ovvero del delegato, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro) riguardo agli effetti prodotti se nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione.

L'invito a regolarizzare riporta l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

Qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine, ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità.

Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetto che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Nel caso di procedure concorsuali (cfr. Circolare INPS numero 17 del 31-01-2017 reperibile al seguente link: <https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2017%20del%2031-01-2017.htm>):

a) Concordato con continuità aziendale: l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. Resta fermo che successivamente all'omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità.

b) Fallimento con esercizio provvisorio: nel caso di continuazione temporanea d'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, l'attestazione della regolarità è emessa se l'impresa è regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

c) Amministrazione straordinaria: analogamente al caso dell'esercizio provvisorio l'attestazione della regolarità è emessa se l'impresa è regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

d) Accordo sui debiti contributivi: è la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei relativi accessori; le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell'ambito del

concordato preventivo (art. 182-ter L.F.) ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso.

## **9. FIRMA DIGITALE**

Per la definizione completa di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'amministrazione digitale". Si ricorda che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica, detta "validazione", che garantisce l'autenticità (i.e. identità del sottoscrittore), l'integrità (i.e. assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) ed il "non ripudio" del documento informatico (i.e. attribuisce piena validità legale al documento, che non può essere ripudiato dal sottoscrittore).

**Ai sensi dell'art. 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 adottata dalla Commissione in data 08/09/15, gli Stati membri riconoscono valide le firme elettroniche qualificate XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite contenitore con sigillo associato, purché tali sigilli siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato.**

**Con Deliberazione CNIPA 45/09 sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'01/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno, pertanto, ritenute ammissibili.**

## **10. MODALITA' DI VERIFICA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE**

(di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001)

L'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.

Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna pronunciati a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni, ed ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

## **11. PRIVILEGIO SUI CREDITI VANTATI DALLA REGIONE TOSCANA PER AGEVOLAZIONI PUBBLICHE**

Il privilegio vantato dalla Regione Toscana a seguito di revoca di finanziamenti pubblici in presenza di procedure concorsuali trova fondamento in due disposizioni normative:

**a)** L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 24, commi 32, 33 e 36

**b)** D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5.

### **a) L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 24, commi 32, 33 e 36**

La L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) all' art. 24 detta la regola generale relativamente alla natura privilegiata del credito e del grado dello stesso (comma 33) per tutte le revocche di agevolazioni pubbliche concesse dal Ministero (comma 32) e dalle Regioni (comma 36).

**Art. 24, comma 32.** Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

**Art. 24, comma 33.** Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.

**Art. 24, comma 36.** Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

**b) D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5.**

Il D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5, prevede che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".

**Grado del privilegio**

Dalle norme riportate deriva un privilegio ex lege in capo allo Stato, alle Regioni ed alle pubbliche amministrazioni in genere. Detto privilegio ha carattere generale. L'ordine di privilegio deriva dalla legge stessa, ovvero è collocabile dopo le "spese di giustizia" e dopo "quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile" nel seguente modo:

**Art. 2751 bis c.c.:**

- n. 1 - Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato.
- n. 2 - Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni
- n. 3 - Crediti dell'agente per le provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e crediti per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
- n. 4 - Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.
- n. 5 - Crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
- n. 5 bis - Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18).
- n. 5 ter - Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla L. 24/06/1997 n. 196, oggi sostituite, a norma dell'art. 86 co. 4 D.lgs. 10.09.2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003 n. 30, dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

A questo punto si collocano i crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito e, quindi, il privilegio ex art. 24, commi 32, 33 e 36 ed ex art. 9, comma 5 del D.Lgs.

123/1998. Si tratta di un privilegio a carattere generale, ossia che non ricade su uno specifico bene.

## **12. RATING DI LEGALITA'**

L'istituto del "**Rating di legalità**" è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 5-ter, comma 1 del d.l. n. 27/2012 (c.d. decreto "Cresci Italia") al fine di promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali, nonché di favorire l'accesso delle imprese al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni. Con Del. 14/11/2012 e ss.mm.ii l'Autorità garante concorrenza e mercato ha adottato il Regolamento attuativo.

In base all'art. 1, comma 1 del Regolamento può accedere alla richiesta di rating l'impresa (in forma individuale o collettiva):

- avente sede operativa nel territorio nazionale;
- che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
- che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Con decreto del 20/02/2014 n. 57 del MEF-MISE sono state individuate le modalità in base alle quali si tiene conto del rating attribuito alle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. In tal senso il bando potrà prevedere priorità, premierità o risorse dedicate.

## **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con l'espressione "soccorso istruttorio" ci si riferisce essenzialmente al potere dell'Amministrazione, nell'ambito di un'istruttoria, di richiedere l'integrazione o il completamento di elementi necessari alla utile progressione di un procedimento. Disciplinato in linea generale dall'art. 6 della L. n. 241/1990 e - nello specifico campo degli appalti pubblici - dall'art. 83, 9° comma, del codice degli appalti (già artt. 38, comma 2°bis, e 46 del vecchio codice dei contratti pubblici), questo istituto costituisce importante applicazione dei principi di semplificazione, proporzionalità, non aggravamento e massima partecipazione tendendo ad assicurare la primazia della sostanza sulla forma in un nuovo modo di dialogare tra l'amministrazione e l'amministrato.

L'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 dispone che "Il responsabile del procedimento....b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

L'istituto si inserisce nella dinamica dell'attività amministrativa procedimentalizzata, ed è strettamente connesso alla gestione di un procedimento.

L'istituto si inserisce, appunto, nella fase istruttoria del procedimento, che è la fase, successiva a quella dell'iniziativa e precedente rispetto a quella decisoria, nella quale si acquisiscono e si valutano tutti i dati e gli elementi occorrenti al fine della progressione del procedimento e della sua soluzione. Limiti tradizionali del soccorso istruttorio sono:

- i cc.dd. elementi essenziali: la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda;
- esigenza che vi sia un principio di prova: la documentazione già acquisita deve contribuire a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito o la sussistenza dell'elemento di cui si tratta;
- rispetto della par condicio: se ne esclude l'utilizzazione qualora essa vada a discapito di soggetti concorrenti che, diligentemente, avevano presentato la documentazi prescritta.

Nel bilanciamento tra il dovere dell'Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti viene affermato che occorre distinguere il concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale; quest'ultima non sarebbe mai consentita risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti

Resta valido il limite della necessità del concreto possesso dei requisiti, nel senso che resta comunque precluso al concorrente di dotarsi, anche successivamente alla scadenza del termine all'uopo stabilito, di un elemento di partecipazione in precedenza non posseduto. Parimenti, deve escludersi altresì la sanabilità di dichiarazioni mendaci, in quanto il concorrente non si sia limitato a omettere una dichiarazione - ad esempio, di insussistenza di condanne - bensì l'abbia resa in senso negativo, contro la verità dei fatti.

Procedura: successivamente al rilievo di una mancanza, incompletezza ovvero altra irregolarità essenziale, al concorrente deve essere assegnato un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, previa indicazione del contenuto e dei soggetti che le devono rendere. Le regolarizzazioni devono intervenire e le dichiarazioni integrative occorrenti devono essere presentate entro il termine assegnato, da considerarsi senz'altro perentorio

In caso di inadempimento a quanto prescritto, il concorrente è comunque escluso dalla procedura.

L'istituto del soccorso istruttorio non può operare in presenza di dichiarazioni del tutto omesse, in quanto in tal modo l'amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un'istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.

Quindi, l'amministrazione non può rigettare una istanza, per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte (incompleta), quando dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l'accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza stessa, il suo nucleo essenziale ed irriducibile. Costituisce onere del privato presentare istanze che presentino quantomeno il contenuto minimo per valere come tali (soggetto, oggetto, esposizione delle ragioni a sostegno, richieste specifiche, ecc.), e non si pongano invece come meri fatti, del tutto evanescenti quanto a richieste finali e ad eventuale documentazione giustificativa, sì da costringere l'amministrazione ad una inammissibile attività di creazione dell'istanza, e non già, invece, di mera integrazione della stessa.